

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
**Determinazione del Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica**

**N. 82 - 27643 / 2017**

**OGGETTO:** RICORSI ALLA HIGH COURT OF JUSTICE DI LONDRA PROPOSTI DA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL E MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED SU CONTRATTI DI FINANZA DERIVATA. CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE PER INIZIATIVE DI CARATTERE STRAGIUDIZIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- (RIF. DETERMINA N. 8-1245/2017) (U.I. EURO 40.000,00).

Il Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica

*Premesso che:*

- in data 27 giugno 2016 la Città Metropolitana di Torino è stata convenuta in giudizio avanti High Court of Justice Queen's Bench Division Commercial Court di Londra dalla banca Merrill Lynch International Bank Limited (MLIB) e dalla banca Merrill Lynch International (MLI) in due distinti ricorsi ("claims"), in relazione a operazioni di interest rate swap regolati da un contratto ISDA;
- il patrocinio dell'Amministrazione è stato affidato ad un collegio difensivo composto da un avvocato inglese abilitato a patrocinare avanti la Corte di Londra, individuato nella persona dell'Avv.to Germana Lo Iacono-Smith dello Studio Seddons Solicitors, e da un avvocato italiano, individuato nella persona dell'Avv.to Luca Zamagni (decreto della Sindaca metropolitana n. 265-17056/2016);
- il collegio difensivo, in merito ai possibili scenari evolutivi dei contenziosi, ha evidenziato la necessità di avviare un dialogo con la controparte, volto a verificare la possibilità di raggiungere un accordo per la definizione in via bonaria della vertenza;
- la Sindaca metropolitana, in esito ai pareri espressi dai legali, con propria nota del 14 dicembre 2016 indirizzata agli Avvocati del collegio difensivo, ha condiviso la linea strategica proposta dagli stessi, finalizzata all'esplorazione di un percorso transattivo con la controparte bancaria;
- in attuazione della direttiva succitata si è provveduto ad affidare l'attività defensionale per iniziative di carattere stragiudiziale in riferimento ai ricorsi alla High Court of Justice proposti da Merrill Lynch International e Merrill Lynch International Bank Limited e presso il Tribunale di Torino, ai medesimi Avvocati del collegio difensivo (determinazione del dirigente del Servizio Finanze Tributi e Statistica prot. n. 8-1245/2017 del 13/03/2017);
- con Decreto Sindacale 6325/2017 del 21 aprile 2017, avente per oggetto "*Ricorsi su contratti di swap Merrill Lynch - individuazione della delegazione trattante e dei margini di delega per la transazione a Londra del 26 aprile 2017*" sono state individuate ed autorizzate due ipotesi transattive, con l'obiettivo di pervenire al perfezionamento della transazione nel più breve tempo possibile, evitando in tale modo il pagamento dei costi legali collegati all'udienza fissata il 16 giugno 2017 (e-mail Avv. Lo Iacono del 05 aprile 2017);

- l'incontro del 26 aprile 2017 a Londra per il prosieguo della trattativa con la controparte è stato annullato all'ultimo minuto dal collegio difensivo dell'Ente;
- l'Avv. Lo Iacono, come da note trasmesse via e-mail in data 25 e 26 aprile 2017, agli atti dell'Ente, ha ritenuto di intrattenere direttamente i rapporti transattivi con i rispettivi Avvocati di controparte della Banca Merrill Lynch (MLIB e MLI), senza necessità di uno specifico incontro a Londra della delegazione trattante;
- l'accordo transattivo con la controparte è stato comunicato all'Ente via email dall'Avv.to Lo Iacono in data 27 aprile 2017;
- lo schema dell'accordo transattivo è stato inviato all'Ente con nota del 24.07.2017 ns. prot. n° 91047 del 25.07.2017; conseguentemente l'Amministrazione con decreto della Sindaca metropolitana del 03.08.2017 n° 318-19053/2017, avente per oggetto "*Accordo di transazione tra la Città metropolitana di Torino e le Società Merrill Lynch (International Bank Designated Activity Company MLIB e Merrill Lynch International MLI) inerente i contratti di swap stipulati con MLIB. Approvazione e delega*" ha a sua volta approvato lo schema di accordo transattivo, delegando il Dirigente del Servizio "Finanze, Tributi e Statistica" alla sottoscrizione dell'accordo medesimo;
- la data concordata per la firma dell'accordo transattivo è stata fissata per il giorno 10 agosto 2017 a Londra (e-mail Avv. Lo Iacono del 25.07.2017);
- l'Avv. Lo Iacono ha all'ultimo minuto comunicato l'annullamento dell'incontro su richiesta della controparte per un maggior approfondimento in relazione all'art. 9 dell'accordo transattivo (e-mail Avv. del 10.08.2017);
- in relazione all'annullamento del meeting a Londra del 10 agosto 2017, richiesto dagli Avv.ti di Merrill Lynch, l'Avv. Lo Iacono ha ottenuto il rimborso all'Ente delle spese sostenute per il viaggio non effettuato, oltre ad addebitare direttamente a controparte 4 mila sterline per il lavoro da lei svolto;
- in tale contesto la trattativa formale sull'esatta applicazione dell'art. 9 della bozza transattiva è andata avanti fra L'Avv.to Lo Iacono e gli Avvocati di controparte fino ai giorni immediatamente precedenti la firma dell'accordo transattivo avvenuta a Londra il 25 settembre 2017;

**Valutato che:**

In relazione al concatenarsi degli imprevedibili eventi che hanno determinato un considerevole prolungamento dei tempi della trattativa medesima (chiusura originalmente ipotizzata a inizio estate e poi perfezionata a inizio autunno) si è provveduto a richiedere all'Avv. Lo Iacono, che ha seguito l'evolversi della trattativa a Londra, di confermare o meno il preventivo di spesa originario per l'incarico legale conferito, ai sensi del D. Lgs. 26 giugno 2011 n. 118, allegato 4/2 punto 5.2 lettera g) tramite e-mail in data 11 ottobre 2017; analoga richiesta telefonica è stata effettuata all'Avv.to Zamagni che ha confermato l'importo del preventivo di spesa a suo tempo formulato.

L'Avv. Lo Iacono con proprie e-mail in data 12, 13 e 16 ottobre 2017 ha quindi richiesto una integrazione del proprio preventivo di 27.000 sterline (oltre eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio) per la propria attività di assistenza legale;

Tutto ciò premesso, occorre procedere all'integrazione, in via prudenziale, tenuto conto del mutare del tasso di cambio del pagamento delle spese bancarie di conversione euro/sterlina per le fatture presentate di possibili spese di viaggio e di eventuali costi correlati alla corretta

applicazione del punto 9 del contratto transattivo, dell'impegno di spesa originale a favore dell'Avv. Lo Iacono-Smith di complessivi Euro 40.000,00 (da Euro 81.000,00 ad Euro 121.000,00) con applicazione della spesa come segue:

- Missione/Programma 01/04
- Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 –
- cap. 18015 –
- Macroaggregato 03 –
- Cofog 01.1 –
- Transazione europea 8
- Codice V livello del Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.002 del PEG 2017.

**Constatato che, come già evidenziato nella precedente determinazione dirigenziale n° 8-1245/2017 del 13 marzo 2017:**

- la deliberazione n. 137/2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria evidenzia come, nel conferimento dell'incarico di patrocinio legale, si possa comprendere normalmente anche quello di poter prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l'incarico di patrocinio: *" Nella medesima linea interpretativa si colloca l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. II, sent. 16016/2003; Cass., sent. 4411/1979) secondo il quale "il conferimento dell'incarico di patrocinio legale comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l'incarico di patrocinio; che anche nell'ambito di una procedura giudiziale civile il professionista può prestare, in relazione alla stessa pratica, sia attività giudiziale sia attività stragiudiziale, comprendendosi in quest'ultima quelle prestazioni che non risultino strettamente connesse e strumentali all'attività propriamente processuale. ", nonché la giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. 825/2007), la quale ha ritenuto che "Il conferimento all'avvocato di incarico di patrocinio giudiziale comprende normalmente anche quello di prestare assistenza stragiudiziale alla medesima parte, in relazione alle medesime vicende cui si riferisce l'incarico di patrocinio;"*;
- la deliberazione n. 162/2015 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte stabilisce che nel caso di una attività stragiudiziale non connessa ad un giudizio già avviato o una procedura precontenziosa non si può parlare di attività procuratoria di difesa dell'Ente e di connessione fra i due incarichi: *" Del resto nel caso di specie si è nell'ambito di un'attività di tipo stragiudiziale nel senso che l'incarico non ha alcuna connessione con un giudizio già avviato né con una procedura precontenziosa destinata a sfociare in un giudizio in caso di mancata sottoscrizione di un accordo conciliativo o transattivo (si pensi alle ipotesi in cui per legge è obbligatoria una fase pregiudiziale volta al tentativo di mediazione o conciliazione della lite); conseguentemente non sembra possa parlarsi di attività procuratoria di difesa del Consorzio, sicché alcuna rilevanza può avere il diverso inquadramento giuridico che viene riconosciuto all'incarico di patrocinio giudiziale per la difesa e la rappresentanza della P.A. in giudizio che esula indubbiamente da un incarico di consulenza (circa la sottoponibilità di un incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale al controllo cfr. Sez. reg. contr. Piemonte 13.11.2014 n. 242)."*;

**Ritenuto che:**

- per i presupposti sopra evidenziati, il presente incarico non soggiace ai limiti di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 (convertito in legge 122/2010 e s.m.i.) sulla riduzione

delle spese per consulenze ed altresì non necessita di preventivo inserimento nel programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza. Il presente affidamento esula, pertanto, dal campo di applicazione dell'art. 3, commi 54 e 55, della Legge Finanziaria 2008 e risulta coerente con le modifiche ad esso apportate dall'art. 46, comma 2, del D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 06.08.2008 n. 133.

Si da altresì atto che l'Iva reverse charge sul compenso dell'Avv. Lo Iacono-Smith trova applicazione sulla Missione/Programma 01/03 Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - cap. 37 - Macroaggregato 10 - Codice V livello del Piano dei Conti Integrato: 1.10.03.01.001 del PEG 2017 di cui alle determinazioni dirigenziali n° 2-848/2017 del 13.02.2017 (Movimento di impegno n° 1561208) e n° 3-3192/2017 del 03.04.2017 (Movimento di impegno n° 1627410);

Si da atto che all'Avv. Lo Iacono-Smith si provvederà a trasmettere una lettera di incarico per comunicare il presente provvedimento per presa d'atto;

Dato atto che con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 13236/2017 del 03/08/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 e relativi allegati. Dato atto altresì che con Decreto del Vice Sindaco Metropolitan n. 17989/2017 del 10/08/2017 è stato approvato il PEG 2017.

Accertato che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa 2017 previsti nel PEG 2017 di cui al citato Decreto 17989/2017 e, sulla base della comunicazione del Direttore dell'Area Risorse Finanziarie n. 95786/2017 del 04/08/2017, con le regole del patto di stabilità;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'applicazione della spesa in questione nel rispetto della "competenza finanziaria potenziata" di cui al D.Lgs. 118/2011.

Visto l'art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitanano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitanano;

### **DETERMINA**

1. di integrare la registrazione sulle scritture contabili dell'esercizio 2017, ai sensi del D.Lgs 118/2011, per la somma di € 40.000,00= (progetto n. 2017/4);
2. di impegnare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la spesa di Euro 40.000,00 in favore dell'avv. Germana Lo Iacono-Smith, Studio Seddons Solicitors - 5 Portman Square Londra (cod. ben. 131263) con applicazione della spesa come segue:
  - Missione/Programma 01/04
  - Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 –
  - cap. 18015 –
  - Macroaggregato 03 –
  - Cofog 01.1 –
  - Transazione europea 8
  - Codice V livello del Piano dei Conti Integrato: 1.03.02.99.002 del PEG 2017.

Torino, 25/10/2017

Il Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica  
Dott. Enrico Miniotti